

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore REBECCHINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Disciplina dell'attività di perito automobilistico in infortunistica stradale

ONOREVOLI SENATORI. — La delicatezza delle mansioni esercitate dai periti automobilistici e il loro notevolissimo valore, a seguito dello sviluppo automobilistico e del traffico in Italia, richiedono una necessaria e diligente legiferazione relativa alla categoria.

Infatti, necessitano ormai, in un momento nel quale si cerca di difendere in tutti i campi il principio della specializzazione, precise norme di legge in materia, che diano un minimo di garanzia agli operatori e rappresentino una salvaguardia per coloro — e sono stragrande maggioranza — che esercitano l'attività con onestà e scrupolosità, pur essendo insidiati ogni giorno nell'esercizio professionale, in assenza di norme di legge, da vari dilettanti o speculatori.

Essendo tuttavia trascorsi anni senza che alcuna iniziativa governativa si sia concretata, sembra opportuno presentare il presente disegno di legge, il quale tende a riconfermare l'esigenza della regolamentazio-

ne dell'attività, demandando l'applicazione di essa all'apposito regolamento.

In quella sede il Governo potrà in tal modo coordinare le disposizioni del presente disegno di legge, ma sin d'ora si darà una giusta soddisfazione alla categoria interessata, che vedrà finalmente accolto il principio di un riconoscimento legislativo della sua autonomia.

Non occorre commentare le singole norme del disegno di legge: basti ricordare che esse si soffermano sulla creazione dell'Albo e su alcune particolari limitazioni per l'esercizio della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale, che dimostrano sufficientemente il criterio rigorosamente obiettivo che ha ispirato il presente disegno di legge. Per il resto provvederà il Governo in sede di normativa regolamentare. Con queste precisazioni e queste nuove garanzie non potrà mancare il consenso del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'Albo nazionale dei consulenti tecnici in infortunistica stradale e chi ne fa parte è denominato « consulente » del ramo.

Art. 2.

Per esercitare l'attività è obbligatoria la iscrizione all'Albo nazionale.

Possono essere iscritti coloro che svolgono esclusivamente attività di consulente in infortunistica stradale.

Nell'Albo nazionale è previsto un elenco speciale riservato a coloro che, pur essendo iscritti ad ordini ed albi professionali, desiderano svolgere l'attività di consulenti in infortunistica stradale.

Art. 3.

Per essere iscritti nell'Albo nazionale occorre essere cittadini italiani ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver tenuto buona condotta;

b) essere in possesso del diploma di specializzazione rilasciato, dopo corsi di durata almeno biennale, da scuole di infortunistica stradale autorizzate dallo Stato a norma delle vigenti disposizioni. A dette scuole si accede esclusivamente con il titolo di scuola media superiore.

I cittadini degli Stati membri del MEC possono essere iscritti nell'elenco speciale.

Art. 4.

Nessuno può avere il titolo nè esercitare l'attività di consulente in infortunistica stradale se non è iscritto all'Albo nazionale di cui all'articolo 1.

La violazione di tale disposizione è punita a norma dell'articolo 348 del codice penale, ove non costituisca reato più grave.

Art. 5.

L'Albo nazionale è tenuto presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 6.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno due anni nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o negli elenchi dei tribunali per lo specifico settore competente, hanno diritto all'iscrizione all'Albo nazionale, di cui all'articolo 1, senza alcuna formalità.

Possono essere iscritti, altresì, nell'Albo coloro che comprovano di aver esercitato in sede giudiziale, alla medesima data, l'attività di consulente in infortunistica stradale da almeno due anni.

Art. 7.

Il regolamento di attuazione della presente legge specificherà le norme relative all'esercizio dell'attività e alla tenuta dell'Albo, nonchè quelle relative agli organi periferici della categoria.

Tale regolamento sarà redatto da una apposita commissione istituita, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.